



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 433 / 2021

DEL 21/12/2021

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE PER 24 MESI - OTTOBRE 2021-SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0A34869F9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

PREMESSO:

- che l'Ufficio Territorio ha a disposizione un fotocopiatore multifunzione B/N acquisito a noleggio quinquennale nell'anno 2016 con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 177 del 05/08/2016;
- che tale noleggio è stato effettuato entro la convenzione CONSIP nella quale era disponibile la convenzione CONSIP FOTOCOPIATORI 25 LOTTO 1;
- che il contratto di noleggio è scaduto il 31/10/2021;

CONSIDERATO che è giunta dalla Olivetti S.p.A. offerta di rinnovo del noleggio, registrato a protocollo n. 0014534 in data 13/12/2021, con la quale si offre a questo Ente la possibilità di sottoscrivere un contratto per 12 o 24 mesi ad un costo vantaggioso e inferiore al costo presente nell'attuale convenzione CONSIP per i fotocopiatori multifunzione B/N;

VISTO che il costo richiesto da Olivetti S.p.A. nella sua offerta è pari a € 123,00/trimestre per produttività bassa (9.750 pagine a trimestre) non immediatamente comparabile con il prezzo e con la produttività bassa offerta in Convenzione CONSIP - Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - in quanto non presente l'offerta da 24 mesi, ma paragonabile alle offerte per tale produttività che presentano un costo maggiore di quello offerto da Olivetti S.p.A.;

VISTO che è fatto obbligo per la Pubblica Amministrazione il ricorso alle convenzioni Consip ex art. 26 comma 3 della L. 488/99 e art. 11 comma 6 del D.L. 98/11 e s.m.i., stabilendo la nullità di atti e contratti sottoscritti non ricorrendo alle convenzioni, eccezion fatta per quanto disposto dal quarto periodo dell'art. 1 D.L. n. 95/2012, il quale recita che "la disposizione del primo periodo del presente comma (il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26) non si applica nel caso di aggiudicazione a prezzo più basso nel rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di Consip S.p.A."

CONSIDERATO altresì che l'offerta proposta da Olivetti S.p.A. è di qualità non inferiore a quella presente nella convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 e che il prezzo è inferiore rispetto alla convenzione di cui sopra;

RAVVISATO il vantaggio economico e logistico di prorogare il contratto per la macchina fotocopiatrice multifunzione sita nell'Ufficio Polizia locale e avente matricola "VKZ6101462";
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di prorogare per mesi 24 (ventiquattro) il contratto con la ditta Olivetti S.p.A. per il noleggio del fotocopiatore multifunzione come da preambolo che qui si richiama come parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a favore di Olivetti S.p.A., con sede in Strada Monte Navale 2/c – 10015 Ivrea (TO) nel seguente modo: la somma di € 123,00 oltre IVA, per un totale di € 150,06 IVA compresa, relativa al noleggio di una multifunzione B/N per il trimestre novembre-dicembre 2021 gennaio 2022; € 451,00 oltre IVA per 11 mesi dell'anno 2022 pari a € 550,22 comprensivi di IVA al 22%; € 410,00 oltre IVA per 10 mensilità dell'anno 2023 pari a € 500,20 comprensivi di IVA al 22%;
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;
- di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione per l'importo di euro 216,48, pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z0A34869F9.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 21/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

